

COMMISSIONE X
 TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
 MARINA MERCANTILE

CXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPATARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Proposte di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):	
Integrazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (4595) . . .	1476	STORTI ed altri: Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni. (385)	1487
PRESIDENTE	1476, 1478, 1480	PRESIDENTE	1487, 1488
SINESIO, <i>Relatore</i>	1476, 1479	TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	1488
BOIDI	1476	ARMATO	1488
ADAMOLI	1477	FABBRI ed altri: Riesame di talune posizioni dei dipendenti ed ex dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, licenziati per motivi politici. (<i>Urgenza</i>). (1085)	1488
SCHIANO	1478	PRESIDENTE	1488
MACRELLI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	1478	FABBRI	1488
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	1488
DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo. (2480)	1481	Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	1481	FRUNZIO ed altri: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1964, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3928)	1488
AMODIO, <i>Relatore</i>	1481	PRESIDENTE	1488, 1489
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		FRUNZIO, <i>Relatore</i>	1488
Concessione di un'indennità <i>una tantum</i> al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (<i>Urgenza</i>). 4548)	1486	FRANCAVILLA	1489
PRESIDENTE	1486	Votazione segreta:	
BIANCHI GERARDO, <i>Relatore</i>	1486	PRESIDENTE	1489
TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	1486		

La seduta comincia alle 10,15.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Integrazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento ».

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Sinesio ha facoltà di illustrare la relazione.

SINESIO, *Relatore*. Gli stanziamenti stabiliti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, in 24 miliardi di lire si esaurirono totalmente soltanto pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge e precisamente nei primi mesi del decorso anno.

Come è esattamente ricordato nella relazione ministeriale al provvedimento sottoposto al nostro esame, l'insufficienza dello stanziamento stabilito era stata prevista e traeva origine soltanto dalla difficoltà allora esistente di reperire la somma totale necessaria al funzionamento della legge per l'intero periodo della sua validità. Dai primi mesi del 1962 ad oggi tutte le nuove commesse per costruzioni navali, che sono state via via deferite ai cantieri navali, si sono trovate nella impossibilità di godere dei benefici legislativi.

Le gravi conseguenze, che da tale situazione sarebbero derivate alla economia ed alla occupazione delle zone interessate dalle attività cantieristiche, furono evidenziate nell'ordine del giorno n. 10 votato all'unanimità dalla Camera dei deputati in sede di discussione del bilancio del Ministero della marina mercantile per il corrente esercizio finanziario.

Si dà atto al Governo ed in particolare al Ministro per la marina mercantile dell'azione che ha compiuto per addivenire alla presentazione del presente disegno di legge.

Purtuttavia è indispensabile porre in rilievo come tale provvedimento, che prevede una integrazione dello stanziamento di 24 mi-

liardi di lire, consentirà soltanto di ammettere ai benefici tutte quelle navi già assunte dai cantieri navali e di cui si è fatto prima cenno.

Si viene cioè a sanare una situazione di disagio e purtroppo soltanto in parte, in quanto la ripartizione dello stanziamento nei quattro esercizi che vanno dall'attuale al 1965-1966 farà sì che la corresponsione ai cantieri dei benefici legislativi avverrà con notevole ritardo rispetto al momento in cui avrebbero dovuto essere corrisposti, generando un non lieve aggravio economico per i cantieri stessi.

Poiché la legge riconosce ai cantieri un diritto soggettivo all'ottenimento dei contributi, è doveroso sin da ora porre in evidenza l'assoluta necessità di provvedere entro il minimo tempo possibile ad un ulteriore stanziamento idoneo a rendere operante la legge sino al termine della sua validità.

Raccomando, pertanto, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROIDI. Desidero esprimere il consenso, a nome mio personale e del mio gruppo politico, alle conclusioni cui è pervenuto il relatore, caldeggiando l'approvazione del disegno di legge in esame.

Come i colleghi ricordano, il Governo fu sollecitato a presentare il provvedimento in discussione da un ordine del giorno, approvato all'unanimità dalla nostra Commissione in sede di discussione dello stato di previsione del dicastero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1962-63.

Dobbiamo riconoscere che se il Governo è riuscito a trovare la copertura finanziaria relativa alle somme stanziare col provvedimento in esame, ciò è dovuto in gran parte all'azione energica ed efficace del Ministro per la marina mercantile ed alla collaborazione validissima del Presidente della Commissione, onorevole Spataro.

Tuttavia, com'è stato messo in rilievo anche dal relatore, i voti espressi dal sopra citato ordine del giorno vengono accolti soltanto parzialmente.

Pertanto, mi permetto di presentare subito un ordine del giorno, in cui si fa voto che anche (e sottolineo questa parola, anche), per quelle finalità che non è stato possibile risolvere col disegno di legge in esame, il Governo trovi la maniera di soddisfare sollecitamente i voti della Commissione, e, ovviamente, le attese dei lavoratori dei cantieri, i quali sperano nella nostra solidarietà.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

L'ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Sinesio, Amodio e Frunzio, è il seguente:

« La X Commissione Trasporti, all'atto dell'approvazione del provvedimento che integra gli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento,

considerando:

che la legge consente al Ministro della marina mercantile di assumere impegni annuali per contributi destinati a nuove costruzioni navali fino a 14 miliardi di lire per ciascuno dei quattro esercizi finanziari nel corso dei quali la legge ha validità, corrispondenti ad un ammontare di 56 miliardi di lire;

che la legge concede ai costruttori il diritto soggettivo ad ottenere i previsti contributi integrativi;

che il primo stanziamento di lire 24 miliardi e quello di pari importo ora approvato, risultano, rispettivamente, esaurito e totalmente destinato a navi già costruite, o in corso di costruzione o da tempo commesse ai cantieri nazionali;

che nessuna disponibilità di fondi, pur con lo stanziamento testé approvato, rimane per il periodo intercorrente da oggi alla data di scadenza di validità della legge con conseguente inoperatività della legge stessa;

che il derivante stato di incertezza reca ulteriori gravissime difficoltà ai cantieri per l'acquisizione del nuovo lavoro necessario ad alimentarli, lavoro già difficilmente reperibile dato il perdurare della grave crisi del mercato marittimo,

esprime l'avviso

che al più presto possibile debbano essere adottati tutti i provvedimenti opportuni perché siano stanziati ulteriori fondi indispensabili al funzionamento della legge fino alla sua scadenza ».

ADAMOLI. Onorevole Presidente! Onorevoli colleghi! Non desidero entrare nel merito del provvedimento in discussione, poiché esso, a mio parere, ha una impostazione ormai superata. Si tratta di una specie di fuochi artificiali: ogni tanto si sente uno scoppio, poi un altro scoppio, e a breve distanza di tempo un altro scoppio ancora.

Il primo scoppio fu quello provocato con la legge a tutti nota n. 522 del 1954, cioè di nove anni fa. Un altro scoppio è stato quello della famosa legge n. 301 del 31 marzo 1961, la quale faceva dei riferimenti alla citata

legge n. 522. Oggi è in discussione un ennesimo provvedimento, riguardante la medesima materia, il quale fa riferimento alla menzionata legge n. 301. E la serie degli scoppi pare non abbia termine, poiché, da quello che diceva il collega Boidi, si presume che nella prossima legislatura sarà presentato, probabilmente dal futuro Governo, un altro provvedimento del genere. Con quest'ultimo provvedimento si tenterà di reperire gli 8 miliardi che restano scoperti qualora sarà approvato il disegno di legge attualmente in esame. Infatti l'originario piano governativo prospettava uno stanziamento globale di 56 miliardi: 24 miliardi sono stati stanziati con l'approvazione della legge n. 301; altri 24 miliardi saranno stanziati con l'entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Totale: 48 miliardi. Restano senza copertura, pertanto, ben 8 miliardi, per arrivare ai suddetti 56.

La questione non mi sembra irrilevante.

La linea politica fin qui seguita dal Governo nei riguardi dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento non accenna a cambiare, poiché si continua a presentare provvedimenti che ricalcano l'impostazione del 1954, la quale impostazione, come ho già detto, si è dimostrata fino ad oggi inoperante, perfino negativa, rispetto al problema fondamentale dei cantieri.

Mi pare superfluo far rilevare che i cantieri si trasformano, si evolvono. I problemi specifici dell'industria delle costruzioni navali, le specializzazioni tecniche, le attrezzature cantieristiche, vengono modificati, trasformati, adattati, attraverso il tempo, alle esigenze più moderne, attuali. Pertanto, per tali problemi occorrono nuove soluzioni, diverse da quelle decise, e solo parzialmente, dal Governo.

Si continua a tracciare, a mio avviso, una politica ed una linea che i tempi hanno nettamente superato.

Il nostro rammarico — parlo anche a nome del gruppo politico del quale faccio parte — è che l'ordine del giorno presentato dal collega Boidi non si esprime in modo completo, nel senso da me accennato, in merito alla suddetta questione.

A noi rincresce sinceramente, signor Ministro, dover fare dei rilievi ai funzionari del suo dicastero ed ai suoi colleghi del Governo. Noi abbiamo sperato che almeno la presente legislatura ponesse la piattaforma solida per una politica diversa per la soluzione dei molteplici e complessi problemi riguardanti i cantieri, la flotta, la pesca.

Purtroppo siamo al termine del nostro mandato ed il provvedimento che stiamo per approvare non è altro che marginale nei confronti del grosso problema che invece avremmo dovuto risolvere. E questa è una considerazione che non ci può certamente entusiasmare! Lungi da me l'idea di voler, in questo momento, esercitare un'azione critica, ma mi sia consentito affermare che se avessimo potuto realizzare quella « conferenza del mare » alla quale è stato fatto più volte cenno, avremmo lasciato ai nostri successori un patrimonio certamente più ricco. Il relatore avrebbe forse dovuto ricordare anche ciò, soprattutto perché nostro compito è quello di non fermarci ad un solo giudizio anche se, ripeto, per l'attuale stato delle cose, diventa pressoché necessario.

Coerenti con la nostra linea di condotta, ci asterremo dal votare il provvedimento oggi in esame: mentre vengono disposti nuovi stanziamenti non possiamo infatti non sottolineare che svariati miliardi vengono elargiti, a nostro avviso, senza alcun vantaggio pratico per l'economia nazionale. I futuri legislatori forse potranno anche procedere sullo stesso metro; la nostra parte no e per questo motivo ci asterremo dal votare.

Ancora una constatazione: a quanto ho potuto capire l'onere previsto dal provvedimento oggi in esame sarà coperto facendo ricorso a stanziamenti già preventivati per altro provvedimento. La mia preoccupazione è ora che tale movimento non vada a detrimento di qualcosa di molto importante. Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Presidente di dirci qualcosa in merito.

SCHIANO. L'argomento all'ordine del giorno è stato oggetto di lunga ed esauriente discussione e ripetutamente da parte degli onorevoli commissari è stata fatta presente l'esigenza di un piano completo, organico, ad ampio respiro. Questo è stato sempre quanto noi abbiamo più volte auspicato; né potremmo concepire una politica diversa in quanto solo attraverso una organica programmazione è possibile sanare una situazione che da lungo tempo si trascina. A mio avviso, ritengo che la verità debba ricercarsi nel fatto che il presente Governo non ha potuto per ragioni di tempo realizzare quanto era nei voti di tutti. Anche ieri infatti abbiamo avuto notizia che provvedimenti sul punto di essere approvati hanno dovuto subire, per ragioni non dipendenti dalla volontà dei proponenti, battute d'arresto. Oramai dobbiamo prendere atto della situazione particolare in cui il Governo è venuto

a trovarsi. Certamente noi vorremmo, come sempre abbiamo sostenuto, che non si avesse più a che fare con provvedimenti a catena o a scoppio ritardato, come ha sostenuto l'onorevole Adamoli. Il presente disegno di legge non porta alla risoluzione completa del problema, ma deve essere egualmente realizzato, né si può arrestare il processo di riorganizzazione. Infine non possiamo negare che nell'interesse dell'attività cantieristica particolari esigenze vengano di nuovo prospettate. Il gruppo socialista voterà il provvedimento in esame in senso favorevole per le necessità che esso prospetta senza per altro rinunciare al primitivo programma che spera vedere prossimamente realizzato e prima su tutti la conferenza del mare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MACRELLI, *Ministro della marina mercantile*. Onorevoli colleghi! Spero che la Commissione approvi il disegno di legge in esame, così come lo ha ieri approvato la VII Commissione del Senato, senza presentare emendamenti.

Devo sinceramente dire che le dichiarazioni del collega Adamoli mi hanno sorpreso un poco, poiché nell'altro ramo del Parlamento tutti i gruppi politici hanno votato a favore del provvedimento in discussione, con l'eccezione di un solo socialista, il quale aveva preannunciato l'astensione dal voto.

Comunque, prendo atto, sia pure con rammarico, dell'astensione dalla votazione del gruppo comunista della Commissione, astensione che credo non voglia significare, tuttavia, una disinteresse, o peggio, una valutazione negativa, per il problema di eccezionale importanza affrontato e risolto dal disegno di legge in discussione.

Voi comprendete, onorevoli colleghi, le ragioni per cui tale provvedimento assume una grande importanza nel momento attuale della vita del Paese.

In merito ad esso ne abbiamo discusso a lungo nei mesi scorsi, e, proprio in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, ricordo che il collega Boidi, facendosi interprete del pensiero espresso da tutti i gruppi politici, presentò alla Presidenza della Commissione un ordine del giorno, che ha portato alla soluzione odierna, sia pure parziale, debbo riconoscerlo, del problema dell'industria cantieristica.

Ritengo superfluo soffermarmi sulle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, io ed i

solerti funzionari del mio dicastero, insieme a voi stessi, onorevoli colleghi, che siete stati dei validi collaboratori.

Tuttavia il collega Adamoli — al quale ha già risposto il collega Schiano, dichiarandosi favorevole al disegno di legge in esame, per la qual cosa lo ringrazio — ha voluto muovere un appunto all'azione del Governo. Egli ha affermato che nulla è cambiato nell'azione politica del Governo democratico, e che le cose sono rimaste come erano prima, nella stessa aria greve e pesante degli anni scorsi.

Mi permetto di dissentire, pacatamente ma con fermezza, a tali affermazioni.

A tal proposito ricordo che allorché si è discusso sull'esame dello stato di previsione del mio dicastero, i rappresentanti dei gruppi socialista e socialdemocratico, ed anche della Democrazia cristiana, hanno espresso un plauso al Ministro della marina mercantile — non dico a me, poiché la persona del Ministro non ha nessuna importanza in queste cose, scompare — proprio per il nuovo e vigoroso indirizzo impresso alla politica marinara.

Oggi aggiungerò qualcosa di più.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che il Governo attualmente in carica si è presentato al Paese ed al Parlamento dichiarando apertamente di non voler affrontare la risoluzione dei problemi prospettati in modo frammentario, come si era qualche volta verificato in passato, ma in modo organico, secondo una azione unitaria, complessa, generale, che riguardasse tutti i settori della politica economica del nostro Paese. Per tali motivi è stato istituito il Comitato di programmazione economica, accolto favorevolmente dalla stampa e della maggioranza dei dirigenti e cittadini responsabili.

Orbene, ogni Ministero ha nominato un suo rappresentante affinché prenda diretti contatti col suddetto Comitato. In tal modo i rappresentanti dei vari ministeri sono in grado di far conoscere meglio, e con la massima sollecitudine possibile, i bisogni e le necessità dei singoli settori della pubblica amministrazione. Questa capillarità di informazione va indubbiamente a vantaggio di iniziative governative più rapide, precise, più razionali, e, in definitiva, più efficienti.

Il rappresentante del Ministero della marina mercantile, pertanto, d'accordo con chi ha l'onore di parlarvi in questo momento, ha esposto in seno al Comitato di programmazione economica la situazione della marina mercantile nei diversi settori in cui è interes-

sata. Cioè, ha parlato della situazione in cui versano attualmente i porti, la pesca, i cantieri, insomma di tutto ciò che costituisce il complesso delle attività del nostro dicastero.

Se non è stato possibile fornire quella prova tangibile, alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Adamoli, per dare dimostrazione che al Ministero della marina mercantile si lavora alacremente, possiamo assicurare di aver dato tutte le disposizioni necessarie perché con la prossima legislatura si possa avere il quadro completo dell'attività in cui si svilupperà l'azione governativa.

Per quanto si riferisce alla conferenza del mare l'onorevole Adamoli è a conoscenza che da parte degli organi ministeriali si era già provveduto a nominare una Commissione di studio provvisoria, la quale aveva preparato il programma di massima e la relazione preliminare. Purtroppo io personalmente mi sono trovato di fronte a difficoltà di natura interna tali che non mi hanno consentito di procedere nella realizzazione di quel programma che avevo in animo di realizzare. Mi auguro pertanto che chi mi succederà farà ciò che io, non per mia volontà, non ho potuto fare. Ciò premesso auspico che la Commissione approvi il provvedimento all'ordine del giorno mentre dichiaro che il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Boidi a titolo di raccomandazione.

SINESIO, *Relatore*. Mi sia consentito rivolgere un caloroso ringraziamento al Ministro della marina mercantile per le assicurazioni che ha voluto fornirci e che possiamo considerare sostanziali per l'attività cantieristica. Una politica di tamponamenti e di piccoli interventi, mi si consenta di affermarlo, non porterà però mai alla realizzazione di quella programmazione che da più parti è stata sollecitata e per l'attività cantieristica e per tutto il settore della marina mercantile. Quella sin qui prospettata è una politica che risolve il problema ma solo in parte. Oggi ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che tende a sanare una situazione pesante, a completare quel programma per il quale erano già stati assunti precisi impegni. Il provvedimento è stato già approvato dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento per cui prego gli onorevoli colleghi di approvarlo così come esso ci è ritornato dal Senato, come un atto di fede, come un gesto di solidarietà nei confronti del Ministro Macrelli che con il presente provvedimento ha voluto tener fede agli impegni presi con la legge n. 301. Infine rassicuro l'onorevole Adamoli che, quanto prelevato dal capitolo

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

n. 562 non andrà a scapito di altri provvedimenti in corso di approvazione in quanto detto capitolo serve appunto per far fronte a situazioni di emergenza.

Pertanto, dopo le assicurazioni fornite dal Ministro Macrelli e sul provvedimento in esame e sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Boidi, prego gli onorevoli colleghi di approvare il provvedimento oggi sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 24 miliardi di lire da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente:

lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63;

lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;

lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65;

lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.

(È approvato).

ART. 2.

Nei limiti degli stanziamenti e di impegno di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, ed all'articolo 1 della presente legge il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1964-65 impegni per contributi previsti dalla legge 31 marzo 1961, n. 301, relativi a navi i cui contratti di costruzione siano stati firmati entro il 30 giugno 1964 o a navi da costruirsi in proprio per le quali le domande di ammissione ai benefici della citata legge siano state presentate entro il termine suddetto.

Per i lavori diversi dalla costruzione, di cui agli articoli 5, 6 e 7 della menzionata legge, l'autorizzazione di cui al comma precedente è limitata ai lavori iniziati anteriormente al 1° luglio 1964.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di 6 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do di nuovo lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Boidi ed altri:

« La X Commissione Trasporti,

all'atto dell'approvazione del provvedimento che integra gli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

considerando:

che la legge 31 marzo 1961, n. 301, a favore dell'industria delle costruzioni navali avrà vigore fino al 30 giugno 1964;

che la legge consente al Ministro della marina mercantile di assumere impegni annuali per contributi destinati a nuove costruzioni navali fino a 14 miliardi di lire per ciascuno dei quattro esercizi finanziari nel corso dei quali la legge ha validità, corrispondenti ad un ammontare di 56 miliardi di lire;

che la legge concede ai costruttori il diritto soggettivo ad ottenere i previsti contributi integrativi;

che il primo stanziamento di lire 24 miliardi e quello di pari importo ora approvato, risultano, rispettivamente, esaurito e totalmente destinato a navi già costruite, o in corso di costruzione o da tempo commesse ai cantieri nazionali;

che nessuna disponibilità di fondi, pur con lo stanziamento testé approvato, rimane per il periodo intercorrente da oggi alla data di scadenza di validità della legge con conseguente inoperatività della legge stessa;

che il derivante stato di incertezza reca ulteriori gravissime difficoltà ai cantieri per l'acquisizione del nuovo lavoro necessario ad alimentarli, lavoro già difficilmente reperibile dato il perdurare della grave crisi del mercato marittimo,

esprime l'avviso

che al più presto debbano essere adottati tutti i provvedimenti opportuni perché siano stanziati ulteriori fondi indispensabili al funzionamento della legge fino alla sua scadenza ».

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Faccio presente che il rappresentante del Governo ed il relatore lo hanno accolto favorevolmente.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Boidi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (2480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo ».

L'onorevole Amodio ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto nominato nella precedente seduta per attuare il coordinamento degli emendamenti ed articoli.

AMODIO, *Relatore*. Il Comitato ristretto, sulla scorta degli emendamenti presentati dal Governo e di quelli redatti a suo tempo dall'onorevole Durand de la Penne si è trovato concorde nel proporre un testo unificato, copia del quale è stato distribuito a tutti i membri della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del testo proposto dal Comitato ristretto, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

TITOLO II.

DEL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

ART. 4.

Presso ciascuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura, indicate con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello della marina mercantile, è istituito un ruolo di mediatori marittimi.

Nel caso di ruoli interprovinciali con lo stesso decreto è indicata la Camera di commercio, industria e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; nella sezione ordinaria sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge limitatamente ai contratti relativi ai traffici del mare Mediterraneo. Nella sezione speciale sono iscritti i mediatori abilitati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 1, qualunque sia il traffico a cui il contratto si riferisce e ad esercitare pubblici uffici.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'articolo 1 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

(*È approvato*).

ART. 7.

Gli aspiranti alla iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

b) essere di notoria moralità e correttezza accertata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

c) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti;

d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;

f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'articolo 23.

(È approvato).

ART. 8.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), di cui all'articolo precedente, devono:

1°) essere cittadini italiani;

2°) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

3°) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10;

4°) avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'articolo 23.

(È approvato).

ART. 9.

L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.

Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo pressó ognuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura presso le quali deve stabilirsi il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerale e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dal Consiglio locale di cui all'articolo 13;

d) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

e) da un rappresentante del compartimento marittimo.

(È approvato).

ART. 10.

Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerale e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che le presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dal Consiglio locale, di cui al successivo articolo 13;

d) da un rappresentante del Compartimento marittimo;

e) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministro della marina mercantile.

(È approvato).

ART. 11.

La Giunta camerale esercita la sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.

(È approvato).

ART. 12.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione o nella sezione superiore.

La delega può essere conferita dal mediatore iscritto alla sezione ordinaria anche ad altro mediatore iscritto nella sezione speciale.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 204 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 124, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata, a norma del successivo articolo 23.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

TITOLO III.

DELLA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI RUOLI. DEL COLLEGIO DEI MEDIATORI MARITTIMI, DEL CONSIGLIO LOCALE, DEL CONSIGLIO CENTRALE

ART. 13.

I ruoli di mediatori marittimi sono formati e conservati presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, presso le quali i ruoli devono istituirsi.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, che avrà istituito il ruolo dei mediatori marittimi, sarà pure istituito un Collegio dei mediatori marittimi, composto dai mediatori marittimi iscritti nel rispettivo ruolo.

Ogni collegio è retto da un Consiglio locale, che esso nomina secondo le norme stabilite dal regolamento.

(È approvato).

ART. 14.

Presso il Ministero dell'industria e commercio è costituito il Consiglio centrale dei mediatori marittimi, che è nominato dai Consigli locali secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il Consiglio centrale assolve i seguenti compiti:

a) esprime il suo parere al Ministro dell'industria e commercio circa i ricorsi relativi alle decisioni disciplinari delle Giunte camerale;

b) cura la raccolta e la pubblicazione dei formulari da esso raccomandati per i vari tipi di contratti marittimi;

c) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti ai traffici marittimi;

d) propone alle Giunte delle Camere di commercio i mediatori da comprendere nelle Commissioni esaminatrici per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi.

Le norme relative alla costituzione ed al funzionamento dei collegi e dei Consigli locali e del Consiglio centrale dei mediatori marittimi sono stabilite dal regolamento.

(È approvato).

ART. 15.

Il Consiglio locale assolve i seguenti compiti:

a) esprime il suo parere alla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura sulla iscrizione e cancellazione dal ruolo;

b) vigila sull'esatta osservanza dei doveri professionali da parte dei mediatori marittimi;

c) propone alla Giunta della Camera di commercio i mediatori da comprendere nelle commissioni esaminatrici per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi;

d) esprime alla Giunta camerale il suo parere nei giudizi disciplinari istituiti nei confronti degli iscritti nel ruolo speciale;

e) vigila che, nel caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella Cancelleria della Camera di commercio, a meno che lo stesso Consiglio accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;

f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

Quando i mediatori non dipendono dallo stesso Consiglio locale, la conciliazione è promossa dallo stesso Consiglio locale che ne sia stato per primo richiesto.

(È approvato).

TITOLO IV.

DELLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO

ART. 16.

La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla Giunta camerale sentito il parere del Consiglio locale:

a) nei casi di incompatibilità;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 7 e al n. 1 dell'articolo 8.

c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;

d) quando l'iscritto rinuncia alla iscrizione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera c). Non si può

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio della professione.

Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo è nuovamente iscritto purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

(È approvato).

TITOLO V.

NORME DISCIPLINARI

ART. 17.

Il mediatore marittimo, che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

La Giunta della Camera di commercio, nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta del Consiglio locale di cui al precedente articolo 13 o di qualsiasi interessato.

Il mediatore marittimo, che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo, è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla Giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La Giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere del Consiglio locale.

(È approvato).

ART. 18.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonimento che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;

b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;

c) la sospensione dall'esercizio della professione;

d) la radiazione dal ruolo.

(È approvato).

ART. 19.

La sospensione, di cui al precedente articolo 18, lettera c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal Codice penale, nei seguenti casi:

1°) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;

2°) emissione di un mandato od ordine di cattura;

3°) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.

4°) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20 comma secondo;

5°) ricovero in una casa di cura o di custodia;

6°) applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive, previste dall'articolo 215, comma terzo nn. 1), 2), 3) del Codice penale;

7°) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'articolo 140 del Codice penale.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo la Giunta della camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 20.

La radiazione, di cui al precedente articolo 18, lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:

1°) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

2°) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del Codice penale;

3°) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

4°) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

(È approvato).

ART. 21.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le Camere di commercio della Repubblica.

(È approvato).

ART. 22.

I provvedimenti relativi alla iscrizione, reinscrizione e cancellazione dai ruoli, nonché quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste, nell'articolo 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il Commercio entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

(È approvato).

TITOLO VI.

DELLE CAUZIONI

ART. 23.

Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di lire 1.000.000.

La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria secondo le prescrizioni del Regolamento.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.

(È approvato).

TITOLO VII.

LIBRI E CORRISPONDENZA
DEL MEDIATORE

ART. 24.

I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal Codice civile, quelli previsti dal regolamento.

A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo

deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione a sottoscrivere il contratto a nome di ambedue le parti e l'originale del contratto stesso da lui così sottoscritto, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

Tali copie autentiche del contratto, purché unite alle copie autentiche delle lettere o telegrammi o telemessaggi di autorizzazione a sottoscrivere in vece delle parti, varranno come iscritto a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi. I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

L'originale e le copie dei contratti di noleggio o di trasporto marittimo di cose sono soggetti a registrazione in caso d'uso purché siano firmati soltanto dal mediatore marittimo. Sono pure da registrare solo in caso d'uso le lettere o telegrammi o telemessaggi di autorizzazione a firmare il contratto inviati dalle parti al mediatore e le lettere di conferma o «fissati», inviati dal mediatore alle parti e le copie degli stessi che le parti restituiscono controfirmati al mediatore marittimo.

(È approvato).

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONE PENALE

ART. 25.

L'esercizio professionale della mediazione marittima, senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'articolo 1 della presente legge, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'articolo 665 del Codice penale.

(È approvato).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 26.

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti alla sezione noleggi e vendite di navi, del ruolo ordinario di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, sezione

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono iscritti di diritto nella sezione speciale, purché costituiscano la cauzione di cui al precedente articolo 20 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tale termine con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità «una tantum» al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Urgenza) (4548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità *una tantum* al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bianchi Gerardo ha facoltà di illustrare la relazione.

BIANCHI GERARDO, *Relatore*. Il presente disegno di legge è stato predisposto a seguito di richieste avanzate da parte del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità *una tantum* concordata nel corso di riunioni svoltesi tra l'onorevole Ministro del bilancio e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali. Il relatore propone l'aggiunta di un articolo 3-bis che riguarda il personale statale in pensione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Do intanto lettura dell'emendamento aggiuntivo, cui ha fatto cenno il Relatore, presentato dal medesimo e dagli onorevoli Canestrari e Fabbri:

ART. 3-bis.

Le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 29, sono estese ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a

carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Il relativo onere resta a carico della predetta Cassa integrativa.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'emendamento proposto dal relatore non comporta alcun aggravio da parte dello Stato, poiché esso è a totale carico della Cassa di previdenza. Pertanto sono favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, e dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, in servizio nel secondo semestre dell'anno 1962, è concessa una indennità forfetaria *una tantum* non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:

lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;

lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 229 a 240;

lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 271 a 304;

lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 340 a 357;

lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.

La ripetuta indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione nei casi di riduzione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o per altra posizione di stato che comporti riduzione di dette competenze e non è dovuta nei casi di sospensione dalle competenze medesime; a tali fini si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

stipendio e paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'indennità contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096 lorde, compete, con le modalità ivi previste, anche ai ricevitori, ai portalettere, ai procaccia, agli incaricati del servizio di trasporto, consegna o scambio degli effetti postali, vincolati alla Amministrazione da obbligazione personale e agli incaricati del recapito dei telegrammi e degli espressi negli Uffici locali e nelle Agenzie, assunti dall'Amministrazione con contratto di diritto privato, nonché agli impiegati ed agli agenti non di ruolo, agli impiegati ed agli agenti straordinari, e agli operai giornalieri con contratto di diritto privato anche se applicati a mansioni di esercizio.

Per il personale indicato nel precedente comma, escluso quello addetto alla commutazione telefonica interurbana, che abbia obbligo di una prestazione giornaliera inferiore a 7 ore, l'indennità *una tantum* è corrisposta in ragione di un settimo per ogni ora di servizio ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante complessivamente a lire 3.855.000.000, si farà fronte:

— per la parte di competenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, pari a lire 3.575.000, con versamento di una somma di uguale importo al capitolo n. 1 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione stessa per l'esercizio finanziario 1962-63 da effettuarsi a carico dello stanziamento del capitolo n. 314 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo;

— per la parte di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pari a lire 280.000.000, con le maggiori entrate del capitolo n. 3 (proventi derivanti dall'affitto di

linee aeree ed in cavo) dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda stessa per detta gestione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore Bianchi Gerardo e i deputati Canestrari e Fabbri, hanno presentato, come dianzi detto, un emendamento aggiuntivo, articolo 3-bis, che diventerebbe articolo 4.

Ne do di nuovo lettura:

« Le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 29, sono estese ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Il relativo onere resta a carico della predetta Cassa integrativa ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dai deputati Bianchi Gerardo, Canestrari e Fabbri.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, che diventa articolo 5:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: « Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Storti, Armato, Frunzio, Canestrari, Scalia, Zanibelli, Troisi, Pavan, Mattarelli Gino, Martoni, Bianchi Gerardo, Limoni, Gitti e Prearo recante: « Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario delle poste e delle telecomunicazioni ».

Comunico che non è ancora pervenuto alla Presidenza della Commissione il parere ri-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

chiesto alla V Commissione (Bilancio) sul nuovo testo dell'articolo unico.

Poiché il relatore onorevole Sammartino è assente, do la parola al rappresentante del Governo.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In linea di massima, a nome del Governo, mi dichiaro favorevole al nuovo testo presentato alla Commissione sulla proposta di legge n. 385.

Non essendo però pervenuto il parere della Commissione Bilancio su di esso, chiedo che il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta.

ARMATO. Quale proponente del provvedimento in discussione, mi sto premurando presso gli uffici competenti del Ministero del bilancio, per ottenere al più presto possibile il parere richiesto.

A tal proposito prego il Sottosegretario Terranova di adoprarsi personalmente, affinché il suddetto Ministero del bilancio possa esprimere lo stesso parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, poiché mi risulta che esso sia di parere favorevole alla proposta di legge in esame.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi premurerò nel senso da lei indicato, onorevole Armato.

PRESIDENTE. In attesa del parere della V Commissione Bilancio, e su proposta del rappresentante del Governo, il seguito della discussione della proposta di legge n. 385 è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: «Riesame di talune posizioni dei dipendenti ed ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, licenziati per motivi politici» (Urgenza) (1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fabbri, Novella, Santi, Schiano, Francavilla, Bogoni, Polano, Bensi e Scarongella, recante: «Riesame di talune posizioni dei dipendenti ed ex dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, licenziati per motivi politici».

Comunico che non sono ancora pervenuti i pareri richiesti alla I Commissione (Affari costituzionali) e V Commissione (Bilancio).

FABBRI. In altra seduta avevamo pregato l'onorevole Sottosegretario — e ripetiamo tale

preghiera anche nella seduta odierna — affinché rivedesse attentamente gli scopi che si propone la proposta di legge presentata da me e da altri colleghi. Essa tende a risolvere alcuni casi di licenziamento per motivi politici nel periodo del regime fascista.

Non desidero illustrare ora il provvedimento in esame. Tuttavia faccio rilevare che il relatore, onorevole Canestrari, si è dichiarato favorevole all'accoglimento di esso da parte della Commissione.

Io penso che il rappresentante del Governo abbia espresso parere contrario dato che, a mio avviso, i funzionari del suo dicastero non hanno letto affatto il provvedimento stesso.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Preciso che non ho espresso parere contrario al provvedimento in discussione, ma si è in attesa dei pareri richiesti alle competenti Commissioni.

PRESIDENTE. Poiché mancano i pareri della I e della V Commissione, il seguito della discussione sulla proposta di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Frunzio ed altri: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato (Urgenza) (3928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Frunzio, Berry, Petrucci, Leone Raffaele, Gioia e Ripamonti: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37 al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato.

La V Commissione (Bilancio) ha deliberato di esprimere parere contrario poiché non risulta fornita adeguata indicazione circa la natura della maggiore spesa implicata e la relativa adeguata copertura.

In assenza del relatore, onorevole Petrucci, l'onorevole Frunzio ha facoltà di riferire.

FRUNZIO, *Relatore*. Provvedimenti dell'importanza della proposta di legge che mi onoro di aver presentato insieme ad altri colleghi e riflettente il personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato, dato il loro alto contenuto morale, non dovrebbero neppure essere illustrati. Non voglio dilun-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

garmi e non mi dilungherò; però mi si consenta di sottolineare che il nostro intendimento era quello di sanare una situazione di disagio. La Commissione Bilancio con affrettata decisione ha espresso parere contrario. Reputo peraltro che, modificando l'articolo 3 della proposta di legge in esame, ovverosia usando la seguente dizione: « Gli effetti economici derivanti dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno dal 1° luglio 1963 », anziché dal 1° luglio 1962, la Commissione Bilancio potrà rivedere il proprio parere.

FRANCAVILLA. A nome del nostro gruppo dichiaro che voteremo favorevolmente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione in linea di massima l'emendamento presentato dall'onorevole Frunzio al fine di poter avere su di esso, e di nuovo sull'intera proposta di legge, il parere della Commissione Bilancio.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta in attesa del parere della V Commissione (Bilancio).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Integrazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4595):

Presenti	35
Votanti	24
Astenuti	11
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo » (2480):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Concessione di una indennità *una tantum* al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (Urgenza) (4548):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Amodio, Armani, Armato, Babbi, Bardanzellu, Basile, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Concas, Degli Esposti, Fabbri, Fiumanò, Francavilla, Frunzio, Gelfer Wondrich, Mancini, Marchesi, Montanari Silvano, Petrucci, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Romano Bartolomeo, Sales, Schiano, Sinesio, Spataro, Viale e Vidali.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 4595):

Adamoli, Calvaresi, Degli Esposti, Fiumanò, Francavilla, Marchesi, Montanari Silvano, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Vidali.

È in congedo:

Sammartino.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI